



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EMILIA PISCHEDDA"**  
Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado  
Via Verdi n. 18 - 08042 BARI SARDO (OG)  
☎ +39.0782.27.0041 ☎ +39.0782.29.557  
C.F. 91005680912 - Cod. Mecc. NUIC86200C C.U.: UFYLSG  
Email: [nuic86200c@istruzione.it](mailto:nuic86200c@istruzione.it) – Pec: [nuic86200c@pec.istruzione.it](mailto:nuic86200c@pec.istruzione.it)

Circ. n° 352

Bari Sardo, 03/06/2017  
A tutti i docenti  
e a tutti i Genitori  
degli alunni impegnati  
nell'esame conclusivo del I ciclo  
loro sedi

**Oggetto: Criteri per l'attribuzione del giudizio di ammissione e del voto finale nell'esame conclusivo del I ciclo di Istruzione**

Si ricorda che la valutazione dell'Esame conclusivo del primo ciclo dell'istruzione è disciplinato dal **DPR 22 giugno 2009 , n. 122**, tale valutazione prevede due fasi distinte:

- Valutazione ai fini dell'ammissione, in questa fase il voto dipende da una valutazione complessiva del processo di maturazione che l'alunno ha manifestato nel corso del triennio, pertanto non può essere la media matematica di voti delle singole discipline;
- valutazione dell'esame, in questo caso il voto è rappresentato dalla media matematica delle 5 prove scritte, del colloquio e del voto di ammissione, **per questo motivo potrebbe non esserci corrispondenza tra il voto finale e quello di ammissione, tale corrispondenza non è prevista in nessuna norma e, oltretutto, certificherebbe l'inutilità dell'esame stesso.**

Di seguito si riporta l'art. 3 del DPR 122 del 22 giugno 2009

### **Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione**

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EMILIA PISCHEDDA"**

Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado

Via Verdi n. 18 - 08042 BARI SARDO (OG)

☎ +39.0782.27.0041 ☎ +39.0782.29.557

C.F. 91005680912 - Cod. Mecc. NUIC86200C C.U.: UFYLSG

Email: [nuic86200c@istruzione.it](mailto:nuic86200c@istruzione.it) - Pec: [nuic86200c@pec.istruzione.it](mailto:nuic86200c@pec.istruzione.it)

**decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.**

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

**6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.**

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il Dirigente Scolastico  
*Dott.ssa Antonella Trabalza*

-----  
I sottoscritti \_\_\_\_\_ genitori dell'alunno/a \_\_\_\_\_,  
classe \_\_\_\_\_, plesso \_\_\_\_\_ confermano di aver preso visione della  
circolare n°.....del....., relativa alla valutazione dell'ammissione e dell'esame  
conclusivo di terza media.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EMILIA PISCHEDDA"**

**Scuola Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado**

**Via Verdi n. 18 - 08042 BARI SARDO (OG)**

**☎ +39.0782.27.0041    ☎ +39.0782.29.557**

**C.F. 91005680912 - Cod. Mecc. NUIC86200C C.U.: UFYLSG**

**Email: [nuic86200c@istruzione.it](mailto:nuic86200c@istruzione.it) - Pec: [nuic86200c@pec.istruzione.it](mailto:nuic86200c@pec.istruzione.it)**

**Firma \_\_\_\_\_**

**Firma \_\_\_\_\_**